



TRIBUNALE DI PESARO

Piazzale Carducci 12 Pesaro
Sito: www.tribunalepesaro.it
Tel. 0721/697278 Fax 0721/370728

Oggetto: Nuove indicazioni sulla esigibilità del contributo unico in caso di mutamento del rito negli sfratti ai sensi dell'art 667 cpc.

Il Presidente

Vista la precedente circolare adottata in materia N. 9 del 20/4/2023 con la quale si precisava che in caso di opposizione dell'intimato questi, in qualità di opponente, ex art 667 cpc, fosse tenuto al versamento del contributo unificato solo nel caso in cui si fosse costituito con difesa tecnica e avesse introdotto una domanda riconvenzionale ovvero una chiamata di terzo;

Vista la nota del DAG dell'8/6/2023 con la quale si rispondeva ai quesiti posti a seguito di mutamento del rito disposto ai sensi dell'art. 667 cpc;

visto il Foglio di informazione n 1 del 2021 pervenuto in data 18/01/2021;

Considerato che la Direzione Generale ha ritenuto opportuno esaminare la casistica nei giudizi in esame dettando disposizioni più ragguagliate ai casi specifici;

In integrazione e modifica della circolare n. 9 del 20/04/2023

DISPONE

-NEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE, o di SFRATTO PER MOROSITA'- FASE SOMMARIA

-L'attore intimante al momento della costituzione in giudizio è tenuto a versare un CU calcolato sul valore della domanda e dimezzato in ragione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13 D.P.R.115/2002;

-l'intimato che si limiti (personalmente o tramite nuncius ovvero a mezzo di difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione ovvero a chiedere il diniego dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando la opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 cpc);

-l'intimato che, per contro, si opponga alla convalida e proponga contestualmente domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un CU commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell'art 14

comma 3 secondo periodo del DPR 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell'art. 13 del DPR 115/2002;

-NEL PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI LICENZA O SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE O DI SFRATTO PER MOROSITA'- FASE DI MERITO A COGNIZIONE PIENA, A SEGUITO DI MUTAMENTO DEL RITO EX ART. 667 CPC

-con il provvedimento che dispone il mutamento del rito ex comb disp. artt 667 e 426 cpc, si istaura un autonomo processo di cognizione ordinaria per il quale va sempre versato un nuovo CU per intero e senza dimezzamento secondo i principi fissati dall'art. 14 commi 1 e 3 del DPR 115 del 2002.

- il presupposto per il pagamento del CU è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle memorie integrative, entro il termine assegnato ex art 426 cpc; la circostanza che il procedimento venga iscritto d'ufficio ex novo a ruolo, a seguito del provvedimento di mutamento del rito del Magistrato, non ha rilievo ai fini del pagamento del CU; neanche il caso di dichiarata estinzione a seguito della mancata costituzione in giudizio o mancata comparizione delle parti a due udienze successive comporterà pagamento alcuno o azione di recupero da parte dell'ufficio;
- L'attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, depositando la propria memoria, dovrà scontare un nuovo CU, commisurato al valore della domanda (a prescindere da quello già versato nella fase sommaria) ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DPR 115/2002;
- Il convenuto (già intimato) che a sua volta si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare un nuovo ed autonomo CU (indipendentemente da quello già versato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della domanda, nel caso in cui proponga **domanda riconvenzionale ex novo** o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, ovvero se formuli o coltivi l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 14 comma 3 secondo periodo DPR 115/2002; parimenti il terzo il quale sarà tenuto al versamento del CU sulla base del valore della propria domanda, senza dimezzamento (a prescindere da quello già versato in sede sommaria), qualora svolga intervento autonomo o coltivi l'intervento già svolto in fase sommaria;
- Il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del CU per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nella intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell'intimazione di sfratto per morosità; laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali) sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato per intero sul valore dell'intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale o trasversale).

Si dispone che la Cancelleria civile si attivi per il recupero del C.U. e dei diritti forfettizzati relativamente alle cause di opposizione allo sfratto iscritte a seguito di mutamento del rito **a decorrere dal 18/01/2021** considerato che la linea da adottare era stata indicata nel Foglio di informazione n. 1 del 2021 con nota Dag 3939.U dell'11/01/2021 pervenuto in data 18/01/2021.

Si dispone la comunicazione ai Direttori, al personale della Cancelleria civile, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nonché la pubblicazione sul sito del Tribunale di Pesaro.

Pesaro li' 22/06/2023

Il Presidente ff

Dott.ssa Lorena Mussoni

